

STATUTO

1. È costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale, denominata TRENTO ATTIVA con sede nel comune di TRENTO, VIA VERRUCA, 5.
2. L'Associazione non ha fini di lucro. I proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione.

Art. 1

SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'Associazione TRENTO ATTIVA è un'organizzazione apartitica a carattere volontario, che non ha fini di lucro, ed il suo oggetto sociale è promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione dei soci e dei terzi organizzando e promuovendo attività di confronto, studio, ricerca, formazione e informazione su problematiche afferenti allo sviluppo culturale, alle modalità di erogazione di pubblici servizi, all'organizzazione del territorio e tutela ambientale, alla sicurezza dei cittadini e del lavoro, alla prevenzione e tutela sanitaria, alla salvaguardia dei principi democratici e dei diritti umani, alla tutela e difesa del diritto d'informazione del cittadino, alla difesa e divulgazione dei principi di legalità, alla promozione di stili di vita sostenibili.
2. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, l'associazione si propone di:
 1. Favorire lo **scambio di idee** e informazioni tra gli aderenti ed i cittadini con lo scopo di tutelare l'interesse comune e migliorare la qualità della vita della collettività;
 2. Favorire tutte le forme di **democrazia diretta**, ossia quelle iniziative che prevedono per i cittadini la possibilità di intervenire direttamente nelle decisioni dei rappresentanti eletti negli organismi pubblici;
 3. Promuovere e **coordinare iniziative ed attività** volte a tutelare il cittadino, il territorio, l'identità, l'ambiente e più in generale il patrimonio storico, artistico, culturale e folkloristico;

4. Promuovere e coordinare **iniziative** quali incontri, convegni, seminari, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e ogni altra attività avente lo scopo di favorire la circolazione di informazioni libere e utili ai cittadini;
5. Stimolare gli enti locali, le aziende, le associazioni e i cittadini a ottimizzare le infrastrutture e a garantire un **maggior equilibrio e sostenibilità nella distribuzione** e nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
6. Stimolare gli enti locali e le amministrazioni competenti ad essere più trasparenti nelle scelte effettuate e negli obiettivi perseguiti attraverso un maggior **dialogo con i singoli cittadini** e con le varie possibili forme di rappresentanza;

Art. 2

RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito dalle risorse di cui all'art. 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento;
2. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Art. 3

SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati ed al contestuale pagamento della quota associativa;
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il consiglio direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate;
3. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso;
4. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 15 giorni prima dello scadere dell'anno in corso;
5. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per: mancato versamento della quota associativa per 3 mesi; comportamento contrastante con gli scopi del-

- l'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari; gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa;
6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che, allo stesso, vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
 7. Il socio receduto o escluso non ha diritto della restituzione delle quote associative versate.

Art. 4

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci sono obbligati:
 1. Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, che sia animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
 2. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'Assemblea dei soci;
 3. I soci hanno diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; a partecipare all'assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative; di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione;
 4. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito.

Art. 5

ORGANI SOCIALI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e gratuite e tutti gli associati possono esservi nominati;

2. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 6

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative;
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate a mezzo comunicazione via posta elettronica, all'indirizzo depositato all'atto di iscrizione, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione;
3. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare approva il bilancio consuntivo, elegge il consiglio direttivo e delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 6 membri eletti dall'assemblea dei soci, fra i medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili;
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano;
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante comunicazione via posta elettronica da inviarsi almeno 3 giorni prima della data prevista per l'incontro, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i membri del Consiglio.
4. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'assemblea dei soci;
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vicepresidente o, in assenza di entrambi, al membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Art. 9

IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 10

NORMA FINALE

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad Associazioni operanti in analogo settore.

Art. 11

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile ed alle altre norme vigenti applicabili alla presente associazione.